

**Formazione IFEL**  
*per i Comuni*

---

**IFEL**  
Fondazione ANCI

# **La gestione e l'accertamento dei Tributi locali 2020**

a cura di Giandomenico Casarini  
30 ottobre 2020



# Indice

- **Disposizioni sospensive degli accertamenti nel periodo emergenziale ;**
- **TARI: attività 2020 con normativa emergenziale;**
- **IMU: attività 2020 con normativa emergenziale;**
- **TOSAP/COSAP: attività 2020 con normativa emergenziale.**

# Premesse

Come è ormai noto nel 2020, considerata la situazione emergenziale, il Legislatore nel cercare di contrastare il dilagarsi degli effetti dell'epidemia Covid-19 sta cercando di andare incontro ai contribuenti. Infatti, con le susseguirsi disposizioni in tema di sospensione dei termini procedurali, contenute nelle normative emergenziali adottate: dapprima con quanto previsto dal decreto "Cura Italia", dal decreto "Rilancio" e poi dal decreto " Agosto ", il Governo, infatti, è più volte intervenuto sospendendo un'ampia gamma di versamenti fiscali e contributivi, di ritenute, tributi e contributi e differendo varie scadenze, creando in alcuni casi norme poco chiare e in contrasto tra loro.

Oggi gli enti si trovano a fare i conti con un'assoluta incertezza normativa che li pone addirittura di fronte al dubbio di poter emettere i propri accertamenti tributari, con le conseguenti ripercussioni sui bilanci, anche alla luce della sostanziosa riduzione delle entrate locali.

## **Formazione IFEL** *per i Comuni*

---

**Disposizioni  
sospensive degli  
accertamenti nel  
periodo emergenziale**



# Disposizioni sospensive del «Cura Italia» – DL. 18/2020 conv. in Legge n. 27/2020

NORMA	CONTENUTO
ART. 67, comma 1	Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori
ART. 67, comma 4	In deroga allo Statuto dei diritti del contribuente, l'art. 12, d.lgs. 159/2015
ART. 68, comma 1	Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati Agenzia Entrate Riscossione
ART. 68, comma 4	Differimento delle comunicazioni di inesigibilità
ART. 83	Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, <b>tributaria</b>

# L'ART. 67, comma 1

Ha previsto la sospensione **dall'8 marzo al 31 maggio 2020** dei termini di tutte le attività di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione e di contenzioso da parte degli Enti impositori, quindi anche dei Comuni.

## L'ART. 67, comma 1

Sul punto si è espresso il Mef chiarendo che ***“Al riguardo, occorre evidenziare che tale norma non sospende l’attività degli Enti impositori ma prevede esclusivamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle predette attività nel periodo individuato; l’effetto della disposizione in commento, pertanto, è quello di spostare in avanti il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione”***

## L'ART. 67, comma 4

**Pertanto prevede lo spostamento in avanti del decorso dei termini di decadenza per un periodo pari alla sospensione, comporta un periodo ulteriore pari ad 85 giorni che gli enti potranno utilizzare per espletare le attività considerate dalla norma**



## L'ART. 67, comma 4

**In altri termini, per tutti gli atti accertabili nel 2020 (quindi annualità dal 2015 al 2019) i termini non scadono più al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione, ma 85 giorni dopo.**

## L'ART. 67, comma 4

**Ad esempio il 2015 sarà accertabile entro il 26 marzo 2021, il 2016 entro il 26 marzo 2022, e così via.**

## L'ART. 67, comma 4

In conclusione dal **1° giugno** i Comuni hanno potuto riprendere la notifica degli atti di accertamento con riferimento a tutte le annualità accertabili.

# L'ART. 68, comma 1

Ha previsto la sospensione dei termini, scadenti **dall'8 marzo al 31 dicembre 2020**, per i versamenti derivanti da cartelle di pagamento, da accertamenti esecutivi e da ingiunzioni fiscali degli enti locali.

Art. 1 del  
dl 129/2020

## L'ART. 68, comma 1

**Le somme oggetto di sospensione dovranno essere versate, in unica soluzione, entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.**

## L'ART. 68, comma 1

**Il richiamo all'intero articolo 12 del D.Lgs n. 159/2015 estende di due anni i termini di decadenza ma, visto il contenuto della disposizione, che richiama il versamento e non l'emissione dell'atto, esso sarebbe da intendersi con il solo riferimento alle attività esecutive da porre in essere per il recupero delle somme già emesse, come sostenuto anche dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 5/E del 20 marzo 2020.**

## L'ART. 68, comma 4

**Ha previsto il differimento delle comunicazioni di inesigibilità dei carichi affidati agli agenti della riscossione (AdE-R). In particolare, la comunicazione di inesigibilità dei carichi affidati nell'anno 2018, 2019 e 2020 avviene entro il 31 dicembre, rispettivamente, del 2023, 2024 e 2025.**

## L'ART. 83

Prorogato dal D.L.  
26/2020



Ha disposto la sospensione, **dal 9 marzo al 11 maggio 2020**, del termine per la notifica dei ricorsi in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie, con la conseguente sospensione del termine per il versamento degli importi dovuti.



# Disposizioni sospensive del «Decreto Rilancio» – DL. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020

NORMA	CONTENUTO
ART. 157, comma 1	Proroga accertamenti fiscali

Sull'applicabilità si è espressa l'Ifel con una nota del 22 giugno

## L'ART. 157, comma 1

**Ha previsto che per gli avvisi di accertamento, avvisi di contestazione, avvisi di irrogazione delle sanzioni, avvisi di recupero crediti di imposta ed avvisi di liquidazione e rettifica sono sospesi i termini di decadenza che scadono dal**

**8/3/2020 al 31/12/2020**

# L'ART. 157, comma 1

**Per l'Istituto, che ha condiviso la tesi espressa con Risoluzione n. 6/2020 dal dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, dal 1° giugno i Comuni possono riprendere la notifica degli atti di accertamento, con riferimento a tutte le annualità accertabili.**

**L'art. 157 si applica ai tributi erariali e non è applicabile ai tributi comunali, come emerge dalla formulazione letterale della norma.**

# TARIFFE TRIBUTI COMUNALI: Termine di approvazione

**Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. (art. 1, c. 169, L. 296/2006)**

# TARIFFE TRIBUTI COMUNALI: Termine di approvazione

## TERMINE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020

**31/10/2020 (art. 107 D.L. 18/2020-dm 30/9/2020)**

Il termine per l'approvazione del bilancio 2021 è differito al 31 gennaio 2021 (art. 106 D.L. 34/2020)

# TARIFFE TRIBUTI COMUNALI: Termine di efficacia

- Il termine per l'invio delle delibere / regolamenti al MEF è stato spostato per il 2020 al **31 ottobre 2020** (art. 106 D.L. 34/2020).
- Il termine per la pubblicazione delle delibere / regolamenti tributari sul sito del MEF è stato spostato per il 2020 al **15 novembre 2020** (art.106 D.L. 34/2020).

Eliminato dal 2020 il termine di invio entro 30 gg dall'efficacia o comunque dalla data di scadenza per l'approvazione del bilancio

**Formazione IFEL**  
*per i Comuni*

---

**TARI: attività 2020 con  
normativa emergenziale**



# TARIFFE TARI: regola generale

**Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (art. 1, c. 683, L. 296/2006)**



## **TARIFFE TARI 2020:art. 107, c. 5, D.L. 18/2020 c.d. «Cura Italia»**

***I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 puo' essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.***

# TARIFFE TARI 2020: Deliberazione AREGA n. 238/2020

Nei casi in cui il Comune, avvalendosi del richiamato comma 5, approvi per l'anno 2020, in sede di prima determinazione tariffaria, le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, il Comune procede comunque a:

- acquisire il PEF (relativo al 2020) predisposto dal gestore ai sensi della normativa vigente, in modo da avere contezza dei costi che in deroga al principio di copertura integrale dei costi, ispiratore della norma in parola la TARI (2019) non consentirebbe di coprire;

# TARIFFE TARI 2020: Deliberazione AREGA n. 238/2020

- entro il 31 dicembre 2020, determinare e approvare (previa attività di validazione) il PEF per il 2020, sulla base dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti stabiliti dal MTR (come integrato dalle ulteriori facoltà recate dal presente provvedimento), e, in particolare, tenuto conto delle regole per il recupero “dell’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019”, secondo quanto previsto dal citato comma 5;

# TARIFFE TARI 2020: Deliberazione AREGA n. 238/2020

- ❑ ai sensi di quanto già previsto dalla deliberazione 443/2019/R/RIF, ove, nell'ambito delle entrate tariffarie identificate in precedenza all'adozione del MTR, fosse stato previsto il recupero di costi relativi ad attività esterne al perimetro gestionale definito al comma 1.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili alle medesime

# REGOLAMENTO TARI 2020: termine di approvazione

- ❑ art. 138 D.L. 34/2020: abrogato il comma 683-bis della L. 147/2013 e il comma 4 dell'art. 107 D.L. 18/2020 – Termine di approvazione riallineato con il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 (fissato al 30/09/2020 dall'art.107, c. 2, D.L. 18/2020 – art. 138 D.L. 34/2020)

# VERSAMENTO TARI 2020: art. 15-bis D.L. 34/2019, introduce il comma 15-ter nell'art. 13 D.L. 201/2011

- ❑ Per tutti i tributi locali (eccetto IMU-Add. Irpef) le cui scadenze sono fissate dal Comune:
  - Scadenze precedenti al 1° dicembre: tributi dovuti sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente
  - Scadenze successive al 1° dicembre: tributi dovuti base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento a saldo dell'imposta per l'intero anno con eventuale conguaglio

Se l'ente ha già approvato le tariffe 2020 e le ha pubblicate sul sito del MEF può inviare l'avviso di pagamento con le scadenze ante 1/12 commisurate alle tariffe 2019 ed il conguaglio su quello post 1/12

# VERSAMENTO TEFA 2020: modalità F24

**La struttura di gestione dell'Agazia delle entrate scorpora dai versamenti, comprese sanzioni ed interessi, le somme della TEFA e le versa alla Provincia o alla Città metropolitana competente, applicando la misura del 5% (o diversa comunicata dall'ente impositore).**

# VERSAMENTO TEFA: modalità F24

- Il versamento alla Provincia (Città metropolitana) è effettuato al netto della commissione dello 0,30%;
- Non sono considerate eventuali percentuali diverse concordate tra gli enti;
- Accredito delle somme nei conti di tesoreria unica degli enti impositori;
- Nei flussi informativi per la Provincia sono riportati gli estremi dei mandati e le informazioni relative al tributo riscosso;
- Nei flussi informativi inviati ai Comuni sono inseriti i dati del TEFA trattenuto e riversate.



# VERSAMENTO TEFA: tramite conti correnti postali, strumenti elettronici o pago pa (2020)

- La Provincia comunica ai comuni del territorio l'aliquota del TEFA entro il 28 febbraio di ogni anno
- Primo semestre 2020: i comuni riversano le somme incassate, comprese sanzioni ed interessi, entro il 30/10/2020;
- Secondo semestre 2020: i comuni riversano le somme incassate, comprese sanzioni ed interessi, entro il 28/02/2021;
- Dal 2021: i comuni riversano le somme incassate, comprese sanzioni ed interessi, entro il 30° gg successivo alla fine del trimestre;
- Al netto del contributo dello 0,30%

**Formazione IFEL**  
*per i Comuni*

---

**IMU: attività 2020 con  
normativa emergenziale**



# ALIQUOTE E REGOLAMENTO IMU 2020: termini approvazione

- ❑ Fissato al 30 giugno 2020 dall'art. 1, c. 779, della L. 160/2019 per l'anno 2020:
  - In deroga all'art. 1, c. 169, L. 296/2006 (termine aliquote);
  - In deroga all'art. 53, c. 16, L. 388/2000 (termine regolamenti);
  - In deroga art. 172, c. 1, D.Lgs 267/2000 (allegati obbligatori al bilancio);
  
- ❑ art. 138 D.L. 34/2020: abrogato il comma 683-bis della L. 147/2013 e il comma 4 dell'art. 107 D.L. 18/2020 – Termine di approvazione riallineato con il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 (fissato al 30/09/2020 dall'art.107, c. 2, D.L. 18/2020 – art. 138 D.L. 34/2020)

# ALIQUOTE IMU 2020: Il prospetto delle aliquote

- ❑ La RM n. 1/DF del 18/02/2020 a detto che non necessita per l'anno 2020;
- ❑ La disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui modello sarà reso disponibile in esito all'approvazione del DM;
- ❑ Nella stessa ottica va letto il comma 767 che disciplina la trasmissione delle delibere di approvazione aliquote IMU il quale richiede l'inserimento nel Portale del prospetto;
- ❑ Un'interpretazione sistematica del comma 767, alla luce dei commi 756-757, conduce a ritenere che nel 2020 e comunque fino all'adozione del decreto la trasmissione della delibera delle aliquote IMU avviene mediante semplice inserimento del testo (come previsto dall'art. 13, comma 15, D.L. 201/2011)

# PRIMA RATA IMU 2020: esenzioni art. 177 D.L. 34/2020

- Immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
- Immobili rientranti nella categoria catastale D/2, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case ed appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- Immobili di categoria catastale D in uso da parte delle imprese esercitanti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni

# PRIMA RATA IMU 2020: esenzioni art. 177 D.L. 34/2020

**Condizione: il gestore delle attività deve essere il proprietario**

NON RICHIESTA PER

- per stabilimenti balneari, lacuali, fluviali e termali
- strutture espositive

# SECONDA RATA IMU 2020: esenzione

## art. 78 D.L. 104/2020

- ❑ Immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali (*già esentata prima rata dall'art. 177 D.L. 34/2020*);
- ❑ Immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e **relative pertinenze**, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case ed appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate (*già esenti dalla prima rata, eccetto pertinenze D/2*);
- ❑ Immobili di categoria catastale D in uso da parte delle imprese esercitanti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni (*già esenti dalla prima rata*)

# SECONDA RATA IMU 2020: esenzione art. 78 D.L. 104/2020

- ❑ Immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

## ESENZIONE PREVISTA PER LA SECONDA RATA IMU 2020 E PER GLI ANNI 2021 E 2022;

- ❑ Immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

**A condizione che i relativi proprietari siano anche  
gestori delle attività ivi esercitate**



# MAGGIORAZIONE TASI: art. 108 del D.L. 104/2020

La formulazione della norma contenuta nella Legge di Bilancio 2020 prevede che sia mantenuta la maggiorazione anche nella Nuova Imu, a condizione che sia applicata nella stessa misura dell'anno 2015, così come poi confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della Legge n. 208/2015. Dalla lettura del comma 755 della Legge n. 160/2019 appare evidente che è possibile mantenere la maggiorazione solamente per le abitazioni diverse da quella principale e non anche per tutte le altre fattispecie già gravate in precedenza.

# MAGGIORAZIONE TASI: art. 108 del D.L. 104/2020

Nella formulazione normativa, la facoltà di mantenere la maggiorazione è prevista solamente per le tipologie di immobili ricomprese nel comma 754 ed in questo modo sono espressamente preclusi eventuali aggravii ad altri immobili previsti nei commi dal 750 al 753:

- abitazioni principali di lusso rientranti nelle categorie catastali A1, A8, A9;
- immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. beni merce).

# MAGGIORAZIONE TASI: art. 108 del D.L. 104/2020

Il Legislatore ha ritenuto di intervenire ripristinando la maggiorazione originaria, introducendo nel Decreto Legge n. 104/2020 l'articolo 108 che, accogliendo a pieno quanto richiesto dai Comuni, elimina il riferimento al comma 754, consentendo in questo modo di applicare la maggiorazione dello 0,08 per cento alle medesime tipologie già in essere nel 2019, senza alcuna restrizione.

Fino al massimo allo 0,08% aggiuntivo nella stessa misura della maggiorazione TASI 2015 confermata fino al 2019

# SECONDA RATA IMU 2020: esenzione art. 9 Decreto Ristori

*Ferme restando le disposizioni dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, **non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.***

**Formazione IFEL**  
*per i Comuni*

---

**TOSAP E COSAP:  
attività 2020 con  
normativa emergenziale**



# AGEVOLAZIONI TOSAP/COSAP:art. 181 D.L. 34/2020

Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubbliche esercizio di cui all'art. 5 della L. 287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, sono esonerati dal **1° maggio fino al 31 dicembre 2020** dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Esteso dall'art. 109 D.L.  
104/2020

# AGEVOLAZIONI TOSAP/COSAP:art. 181 D.L. 34/2020

Per le occupazioni realizzate da imprese di pubblico esercizio:

- ✓ esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi simili);
- ✓ esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili);

# AGEVOLAZIONI TOSAP/COSAP:art. 181 D.L. 34/2020

- ✓ esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
- ✓ esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.



# SEMPLIFICAZIONI ISTANZE NUOVE CONCESSIONI:art. 181 D.L. 34/2020

A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

# ESENZIONE TOSAP/COSAP PER I MERCATI: art. 181 D.L. 34/2020

I titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (D.Lgs 114/1998), sono esonerati da TOSAP temporanea e COSAP temporaneo per il periodo **01/03/2020-15/10/2020**



Prorogato con art. 109 L. 126/2020  
conversione decreto Agosto

# Formazione IFEL *per i Comuni*

---



## **Grazie per l'attenzione**

Giandomenico Casarini  
[g.casarini@comune.sandonatomilanese.mi.it](mailto:g.casarini@comune.sandonatomilanese.mi.it)

I materiali didattici saranno disponibili su  
[www.fondazioneifel.it/formazione](http://www.fondazioneifel.it/formazione)



Twitter



Facebook



YouTube

